

11/11/02
n. 4-7977 (6-12-02)
Giunta

Guido Biliato



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Torino, 23 SET. 2002

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 4-7977 in data 16.12.02

Pratica n. A20094

OGGETTO: Comune di **CASALE MONFERRATO**
Provincia di Alessandria
denominata " Variante n. 8 "
VARIANTE AL P.R.G.C.
D.C. n. 110 del 20.12.2001 ed integrata con **D.C. n.39 del 26.6.2002.**
Legge Regionale 5.12.77, n. 56 e s.m.i., art.17 comma 4

Pratica n. A20094

Modifiche da introdurre "ex officio" ai sensi dell'11° comma, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. , per effetto delle specifiche motivazioni della Relazione d'esame del 19.9.02 e nei suoi allegati:

a) Aree per servizi

Le aree relative agli "Impianti di distribuzione carburante" appaiono impropriamente individuate all'interno delle tavole di Variante (nn. 3C1, 3C2, 3C4 e 3C5) come "Aree per servizi" denominate Csr13, Csr14, Csr15, Csr25, Csr26 e Csr63, dovranno essere riclassificate come aree per "Stazioni di servizio" e pertanto saranno normate dal pertinente nuovo articolo 17.2 bis.

b) Osservazioni sulle Norme Tecniche di Attuazione

17.2 bis – Stazioni di servizio

Il punto a) della presente Relazione, l'art. 17.2 bis s'intende stralciato e sostituito dal seguente che recita:

"17.2 bis – Stazioni di servizio - Nelle aree di Piano con specifica destinazione a "Stazioni di Servizio" sono ammesse, oltre alla realizzazione di apparecchi per l'erogazione del carburante ed il lavaggio ed ai chioschi per il ricovero del personale, opere edilizie che si configurino come vere e proprie costruzioni a carattere permanente, destinate ad attività di ristorazione, pubblico esercizio, negozio o autoriparazione. Tali costruzioni dovranno essere realizzate tuttavia esclusivamente nella porzione dell'area di pertinenza non gravata dalla fascia di rispetto stradale o da altro vincolo di inedificabilità per le aree

esterne al centro abitato, ed ad una distanza non inferiore a m. 10 dal ciglio stradale all'interno dei centri abitati. Esse dovranno comunque rispettare le distanze dai confini e dalle costruzioni previste dal Codice Civile e dalla disciplina delle area urbanistica della quale la stazione di servizio fa parte e non potranno avere superficie coperta complessiva superiore al 33% dell'area di pertinenza, né altezza superiore a m. 7,5. Nelle aree di servizio esistenti non individuate come tali è consentita unicamente la realizzazione dei manufatti a carattere precario disciplinati dal precedente art. 17.2 e, in ottemperanza ai contenuti dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m., limitatamente alla porzione gravata da fascia di rispetto stradale."

- **Art. 21 ter.** l'art 21 ter s'intende stralciato e sostituito dal seguente che recita:

"Art. 21 ter. - PREMESSA: la suddivisione delle aree di tipo E ed E1* indicate sulle tavole 3C5 3C6 e 3C7 (scala 1:2000) e 3b1 e 3b2 (scala 1.10.000) s'intende eliminata.*

- Dovranno essere poste in salvaguardia le zone maggiormente coinvolte dall'evento alluvionale del 15 - 16 ottobre 2000, sulle quali occorre verificare l'attendibilità del grado di pericolosità geomorfologica e di esondazione a seguito delle prescrizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.P.C.M. 24.05.2001 ed alla revisione della normativa del Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) approvato con D.P.C.M. 24.07.1998.

- **Aree in cui il battente d'acqua registrato è risultato superiore ai 50 cm.**

(Tav. 1 e 2 "RILIEVO BATTENTE D'ACQUA DELL'EVENTO ALLUVIONALE 15 - 17 - OTT. 2000" scala 1:10.000). Fino all'adeguamento del P.R.G.C. alle previsioni del PAI ed al Progetto di Integrazione al PAI, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 19/2001 del 26.04.2001, sono consentiti unicamente i seguenti interventi:

1. *Interventi ammessi nelle precedenti Aree TIPO A (riferimento: opere ammesse dalle Norme del PAI per la fascia B), è consentita inoltre la realizzazione di pertinenze che siano funzionalmente connesse di servizio esclusivo agli edifici principali esistenti, quali centraline termiche, box, locali deposito, ecc. Tali pertinenze dovranno essere realizzate ad una quota compatibile con la piena di riferimento e comunque non inferiore a cm. 50 rispetto alla quota naturale del terreno, e le stesse non dovranno costituire ostacolo al naturale deflusso delle acque.*

2. *Al fine di garantire la riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti, gli interventi di sopraelevazione, se necessario, dovranno prevedere il consolidamento, la sostituzione e l'integrazione degli elementi strutturali.*

- **Aree in cui il battente d'acqua registrato è risultato inferiore ai 50 cm.**

(Tav. 1 e 2 "RILIEVO BATTENTE D'ACQUA DELL'EVENTO ALLUVIONALE 15 - 17 - OTT. 2000" scala 1:10.000). Fino all'adeguamento del P.R.G.C. alle previsioni del PAI ed al Progetto di Integrazione al PAI, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 19/2001 del 26.04.2001, sono consentiti unicamente i seguenti interventi:

1. *Si dovranno applicare le norme già previste per le aree E ed E1, fermo restando che l'evento alluvionale di riferimento dovrà essere considerato quello del 15 - 17 ottobre 2000; inoltre, anche per questa tipologia d'aree gli interventi di sopraelevazione, se necessario, dovranno prevedere il consolidamento, la sostituzione e l'integrazione degli elementi strutturali."*

Il Referente d'Area
Della Direzione Regionale
Arch. Ennio CASTELLANI

